

TI_GERICHTE 60.2012.249 vom 11. Oktober 2012

TI Tribunale d'appello, 2012-10-11, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2012.249

FR: TI_GERICHTE 60.2012.249 du 11 octobre 2012

IT: TI_GERICHTE 60.2012.249 del 11 ottobre 2012

Regeste

Reclamo contro la decisione del PP che chiede di confermare se si assume la responsabilità di un voltantino ai sensi dell'art. 28 cpv. 1 CP. fa divieto di patrocinio e recapito postale per le altre persone coinvolte

Erwägungen

E. 1

. 1.1. Giusta l'art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un'altra impugnativa. Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP). Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione. Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

E. 1.2

Il gravame – inoltrato il 18/19.6.2012 – contro lo scritto 5.6.2012 del procuratore pubblico è tempestivo. Visto l'esito del presente gravame, il quesito riguardo la legittimazione di RE 1 a reclamare giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP contro la succitata decisione, può restare irrisolta. Questa Corte tuttavia non comprende quale sarebbe il suo interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica dello scritto impugnato. Pure irrisolto può restare il quesito a sapere se lo scritto 5.6.2012 possa assurgere a decisione o atto procedurale.

E. 1.3

Preliminarmente si osserva che la richiesta esposta in sede di replica da RE 1 di sospendere la procedura ricorsuale fintanto che tutti i documenti indicati al considerando m. siano stati messi a sua disposizione (replica 9/11.7.2012, p. 3), non è direttamente pertinente alla procedura di reclamo che qui ci occupa e non può quindi essere presa in considerazione. Si tratta di un problema di accesso agli atti del procedimento penale da parte di RE 1, che non può essere sollevato e risolto nell'ambito del reclamo contro la decisione 5.6.2012. Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono, nei limiti di quanto sopra esposto, rispettate.

E. 1.4

Si rileva inoltre che secondo la giurisprudenza dell'Alta Corte l'autorità chiamata ad emanare una decisione non deve confrontarsi con tutti gli argomenti sollevati, ma è sufficiente che si esprima su quelli rilevanti per il giudizio (decisione TF 6B_457/2010 dell'8.9.2010). Ciò che è conforme all'obbligo di motivazione giusta l'art. 29 cpv. 2 Cost. [che impone di menzionare, almeno brevemente, i motivi che hanno spinto a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e di porre pertanto l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del provvedimento e delle eventuali possibilità di impugnazione presso un'istanza superiore, che deve poter esercitare il controllo sullo stesso (cfr., in merito all'obbligo di motivazione, decisione TF 6B_457/2010 dell'8.9.2010; G. PIQUEREZ, *Traité de procédure pénale suisse*, 2. ed., n. 340/1134; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, *Schweizerisches Strafprozessrecht*, 6. ed., § 55 n. 22 ss.; N. SCHMID, *Strafprozessrecht*,

E. 4

. Il reclamante solleva infine il divieto di “ venire contra factum proprium ” (reclamo 18/19.6.2012, p. 6-8). Questa Corte non comprende tuttavia quali sarebbero i “ diversi atti ” già condotti dal Ministero pubblico nell'ambito del procedimento penale in questione (reclamo 18/19.6.2012, p. 6). Dal verbale di procedimento dell'inc. MP _____ risulta, in reazione allo scritto 16/18.1.2012 del reclamante (AI 2), un riscontro dell'allora magistrato inquirente competente allo stesso, mediante il quale gli si chiedeva conferma del fatto che gli ignoti andassero “ identificati in lei e nei suoi altri quattro patrocinati ” (scritto 19.1.2012, AI 3). A seguito di ciò, a parte lo scritto 5.6.2012 (AI 6) che qui ci occupa e gli scritti 12.6.2012 (AI 8, 9, 10, 11 e 12) del medesimo tenore dell'AI 6, non vi è alcun altro atto istruttorio compiuto dal Ministero pubblico. Ora, come detto, ed unicamente per quanto attiene alla posizione _____ (essendo le altre chiare), in assenza di una formale procura a favore del reclamante, gli atti sopra menzionati, non possono essere ritenuti sufficienti per determinare il diritto di RE 1 a patrocinare e fungere da recapito postale per lo stesso. Anche sotto tale aspetto il reclamo non può trovare accoglimento.

E. 5

. Alla luce di quanto sopra, il gravame, per quanto non divenuto privo di oggetto, è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico del reclamante, soccombente. Non si assegnano ripetibili. Per questi motivi, richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile, pronuncia 1. Il reclamo, per quanto non divenuto privo di oggetto, è respinto. 2. La tassa di giustizia di CHF 500.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 550.-- (cinquecentocinquanta), sono poste a carico di RE 1, _____. 3. Rimedio di diritto: Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. 4. Intimazione: Per la Corte dei reclami penali Il presidente
La cancelliera

E. 11

e 12) del medesimo tenore dell'AI 6, non vi è alcun altro atto istruttorio compiuto dal Ministero pubblico.

Ora, come detto, ed unicamente per quanto attiene alla posizione _____ (essendo le altre chiare), in assenza di una formale procura a favore del reclamante, gli atti sopra menzionati, non possono essere ritenuti sufficienti per determinare il diritto di RE 1 a patrocinare e fungere da recapito postale per lo stesso.

Anche sotto tale aspetto il reclamo non può trovare accoglimento.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente

La cancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.